

## **COMUNICATO STAMPA DEL 6 NOVEMBRE 2013**

L'IVASS con lettera del 5 novembre, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), è intervenuto presso le imprese di assicurazione per garantire ai consumatori maggiore tutela nei contratti di assicurazione danni di durata poliennale (malattia, infortuni, responsabilità civile generale, ecc.), prevedendo che le imprese indichino chiaramente in polizza se il contratto ha beneficiato di uno sconto a causa della sua lunga durata e che, a fronte dello sconto applicato, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Sulla base dei reclami arrivati all'IVASS, infatti, risulta che molte imprese attuano le disposizioni della legge n. 99/2009 in materia di recesso dai contratti pluriennali in maniera non coerente con i principi di correttezza e trasparenza che devono ispirare le relazioni con i clienti.

La legge n. 99/2009 ha eliminato la facoltà per l'assicurato di recedere ogni anno dal contratto, prevedendo tuttavia, per gli assicurati che assumono un impegno contrattuale di più lunga durata, il diritto di ottenere uno sconto rispetto al premio per il contratto di durata annuale.

Tuttavia molte imprese non indicano nel contratto la misura dello sconto applicato. Quando il consumatore chiede di recedere dal contratto si vede rispondere dall'impresa che ciò non è possibile, in quanto il contratto ha beneficiato della riduzione.

Le imprese, d'ora in poi, dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l'avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni.